

## **ADISU**

## I.S.E.E Indicatore Situazione Economica Equivalente

È lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. L'SEE differisce sulla base della tipologia di prestazione richiesta.

Per la partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e servizi per il diritto allo studio universitario A.A. 2017/2018 è richiesto l'ISEE specifico per il diritto allo studio universitario.

Lo studente residente in Italia, titolare di redditi e/o patrimonio in Italia e/o con nucleo familiare residente in Italia e/o titolare di redditi e/o patrimonio in Italia.

Lo studente può rivolgersi ad un CAF(Centro di Assistenza Fiscale), al Comune o direttamente all'INPS e deve richiedere espressamente il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario.

Al momento della richiesta viene rilasciata allo studente la ricevuta attestante la presentazione della DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) con le indicazioni delle modalità di ritiro dell'Attestazione ISEE presso INPS o CAF oppure direttamente all'indirizzo di posta certificata indicato dallo studente richiedente. L'attestazione ISEE, con riportato il numero di protocollo della DSU attribuito da INPS conterrà il calcolo dell'ISEE e sarà disponibile circa 15 giorni dopo la richiesta.

Le informazioni contenute nella DSU necessarie per il calcolo dell'ISEE sono in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'agenzia delle Entrate e dall'INPS e sono in parte auto dichiarate.

COS'E' ?

CHI DEVE RICHIEDERLO?

COME SI RICHIEDE ?

QUALI DATI SERVONO ?



#### Dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate

- \* Reddito complessivo ai fini IRPEF (riferito al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU), di cui reddito da lavoro dipendente, reddito da pensione, reddito agrario e, in particolari casi, reddito assoggettato ad un imposta sostitutiva e a ritenuta a titolo d'imposta;
- \* Spese per le quali spetta la detrazione d'imposta o la deduzione del reddito complessivo.



#### Dati acquisiti dall'INPS

- \* Trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari non soggetti a Irpef ed erogati direttamente da INPS;
- \* **Spesa sostenuta,** inclusiva dei contributi versati, per collaboratori domestici ed addetti all'assistenza personale.





#### **Dati Autodichiarati**

- \* Dati anagrafici relativi alla compilazione del nucleo familiare (relativi alla data di compilazione della DSU);
- \* **Dati relativi alla casa di abitazione** (se di proprietà, in locazione o latro), rilevati alla data di presentazione della DSU);
- \* Dati relativi al patrimonio mobiliare (depositi e conti correnti bancari e postali, titoli e obbligazioni, etc...):
- \* **Saldo contabile attivo** al 31/12/2016 e valore della giacenza media annua del 2016;
- \* **Dati relativi al patrimonio immobiliare** (fabbricati compresa la casa di abitazione di proprietà, terreni edificabili, terreni agricoli) rilevati al 31/12/2016;
- \* Redditi assoggettati ad imposta sostitutiva o a ritenuta a titolo d'imposta, redditi esenti da imposta, i proventi agrari da dichiarazione IRAP, renditi fondiari di beni non locati soggetti a disciplina IMU, trattamenti assistenziali, previdenziali ed indenni tari non soggetti ad IRPEF e non erogati da INPS, redditi da lavoro o fondiari prodotti all'estero (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU;
- \* Assegni periodici percepiti e corrisposti per il mantenimento dei figli all'estero (riferiti al secondo anno solare precedente la presentazione della DSU;
- \* Autoveicoli e altri beni durevoli posseduti alla data di presentazione della DSU.







## ADISU

## **NUCLEO FAMILIARE**

Il nucleo familiare di riferimento per il calcolo ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario è quello costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica del dichiarante alla data di presentazione della DSU.

- **1.** in presenza di genitori conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il calcolo dell'ISEE per prestazioni per il diritto allo studio universitario coincide con l'ISEE ORDINARIO valido per la generalità delle prestazioni;
- **2**. in presenza di genitori non conviventi con lo studente che ne fa richiesta, il richiedente medesimo fa parte del nucleo familiare dei genitori, a meno che non ricorrano entrambi i seguenti requisiti che lo rendono INDIPENDENTE:
- a) residenza fuori dall'unità abitativa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della domanda di iscrizione per la prima volta a ciascun corso di studi, in alloggio non di proprietà di un suo membro;
- b) redditi dello studente, da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non inferiori a 6.500 euro all'anno.
- **3.** Se lo studente è coniugato, si fa riferimento al nuovo nucleo familiare, laddove la soglia per l'adeguatezza della capacità di reddito (lett. B) sia raggiunta, tenendo conto anche dei redditi del coniuge dello studente universitario:
- **4.** I genitori dello studente richiedente non conviventi tra loro, di norma fanno parte dello stesso nucleo familiare, con alcune eccezioni:
- I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica costituiscono nuclei familiari distinti esclusivamente nei seguenti casi:
- a) Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'art. 711 del codice di procedura civile, ovvero quando è stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile;
- b) Quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'art. 708 del codice di procedura civile:
- c) Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare:
- d) Quando si è verificato uno dei casi di cui all'art. 3 della Legge 1 dicembre 1970, n. 898, e ss. mm., ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.


## **NDÍSU**


- il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:
- a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) quando con provvedimento dell'autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'art. 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di sevizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

Nei casi di cui alle lettere a) e b) l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, parte integrante del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

5. Solo per lo studente iscritto a corsi di dottorato di ricerca, il nucleo familiare è formato esclusivamente dal richiedente i benefici, dal coniuge, dai figli minori di anni 18 e dai figli maggiorenni, secondo le regole di cui ai commi da 2 a 5 dell'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159. In tal caso l'ISEE è calcolato sul cosiddetto nucleo familiare ristretto ed è riportato in apposita sezione dell'Attestazione ISEE. E' comunque fatta salva la possibilità per il richiedente i benefici iscritto a corsi di dottorato, di costituire il nucleo familiare secondo le regole ordinarie di cui all'art. 3 del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159. In tal caso si fa riferimento all'ISEE ORDINARIO dell'Attestazione.

6. Per i nuclei familiari formati a seguito di unione civile si applicano le stesse regole dei nuclei con coniugi, ai sensi della normativa vigente (legge 20





## ISP



#### (Indicatore della Situazione Patrimoniale)

E' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare, il valore del patrimonio immobiliare e il valore del patrimonio mobiliare.

Patrimonio immobiliare: è pari al valore dei fabbricati, delle aree fabbricabili e dei terreni, intestati a persone fisiche non esercenti attività d'impresa, quale definito ai fini Imu al 31/12/2015, indipendentemente dal periodo di possesso nell'anno. Il valore è così determinato anche in caso di esenzione dal pagamento dell'imposta. Dal valore così determinato di ciascun fabbricato, area o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla data del 31/12/2016 per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato.

Il valore della casa di abitazione (definito ai fini IMU al 31/12/2016), al netto del mutuo residuo, non rileva ai fini del calcolo del patrimonio immobiliare se inferiore alla soglia di 52.500 euro, incrementata di 2.500 euro per ogni figlio convivente successivo al secondo. Se superiore alle predette soglie, il valore rileva in misura pari a due terzi della percentuale eccedente.

Il garage pertinente all'immobile di residenza deve essere considerato nel patrimonio immobiliare e separato dall'abitazione principale. Pertanto ai fini delle detrazioni applicabili sull'abitazione principale non si tiene conto delle pertinenze.

**Patrimonio mobiliare**: è costituito dalle componenti di seguito specificate, anche detenute all'estero, possedute alla data del 31/12/2016, fatto salvo quanto diversamente disposto con riferimento a singole componenti:

- Depositi e conti correnti bancari e postali;
- Titoli di Stato ed equiparati;- Azioni;
- Partecipazioni azionarie in società italiane ed estere quotate;
- Partecipazioni azionarie in società non quotate;
- Masse patrimoniali;
- Altri strumenti e rapporti finanziari
- Il valore del patrimonio netto per le imprese individuali in contabilità ordinaria.

Dal valore del patrimonio mobiliare totale, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a 6.000 euro, accresciuta di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di 10.000 euro. La predetta soglia è incrementata di 1.000 euro per ogni figlio componente il nucleo familiare successivo al secondo. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione reddituale.

### **ISEE CORRENTE**

L'ISEE fa riferimento ai redditi percepiti nel secondo anno solare precedente la Dsu. In alcune situazioni, in presenza di rilevanti variazioni del reddito a seguito di eventi avversi tali redditi non riflettono la reale situazione economica del nucleo familiare. Viene pertanto data la possibilità di calcolare un ISEE corrente basato sui redditi degli ultimi 18 mesi. Alla variazione lavorativa di uno dei componenti deve associarsi, ai fini del calcolo dell'ISEE corrente, una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo familiare superiore al 25% rispetto alla situazione reddituale individuale nell'ISEE calcolato ordinariamente. Pertanto prima di chiedere il calcolo dell'ISEE corrente deve essere già stata presentata una DSU e ricevuta l'attestazione con l'indicazione dell'indicatore della situazione reddituale, sulla base della quale verrà verificato il possesso dei requisiti per il calcolo dell'ISEE corrente.

# COSA E' NECESSARIO PER RICHIEDERE L'ISEE CORRENTE

- 1. il possesso di un ISEE in corso di validità;
- **2.** una variazione della situazione lavorativa per uno o più componenti il nucleo come di seguito indicato:
- a) lavoratore dipendente a tempo indeterminato per cui sia intervenuta una risoluzione del rapporto di lavoro o una sospensione dell'attività lavorativa o una riduzione della stessa;
- b) lavoratori dipendenti a tempo determinato ovvero impiegati con tipologie contrattuali flessibili, che risultino non occupati alla data di presentazione della DSU, essendosi concluso il rapporto di lavoro e che possano dimostrare di essere stati occupati nelle forme di cui alla presente lettera per almeno 120 giorni nei dodici mesi precedenti la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro;
- c) lavoratori autonomi, non occupati alla data di presentazione della DSU, che abbiano cessato la propria attività dopo aver svolto l'attività medesima in via continuativa per almeno 12 mesi;
- **3.** Una variazione della situazione reddituale complessiva del nucleo superiore al 25 % rispetto alla situazione reddituale individuata nell'ISEE calcolato ordinariamente.



### **ISEE CON ANNOTAZIONI**

l'attestazione ISEE viene predisposta in funzione dei dati autodichiarati, delle informazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate e degli elementi già presenti negli archivi INPS, qualora emergano difformità o omissioni dal confronto con quanto presente in anagrafe tributaria e dai controlli automatici dell'INPS viene rilasciata un'attestazione "ISEE con annotazioni."

Lo studente può decidere di utilizzare comunque un'attestazione ISEE con annotazioni, in questo caso è normativamente previsto che l'ente erogatore possa, per proprio conto, procedere ai controlli che ritenga necessari al fine di accertare la veridicità dei dati e, nel caso in cui riscontri dichiarazioni non veritiere, provvedere ad ogni adempimento che ne consegua, oppure lo studente può predisporre una nuova DSU utile a sanare definitivamente la situazione.


## **VALIDITÀ**

<u>L'ISEE CORRENTE</u> ha validità 2 mesi dal momento della presentazione della relativa DSU.

<u>L'ISEE</u> è valido dalla data di dichiarazione della DSU fino al 15 Gennaio dell'anno successivo.







Il parametro della scala di equivalenza è incrementato di 0.35 per ogni ulteriore componente.

Sono inoltre applicate le seguenti maggiorazioni:

- 1. 0.2 in caso di nuclei familiari con tre figli, 0.35 in caso di quattro figli, 0.5 in caso di almeno cinque figli;
- 2. 0.2 per nuclei familiari con figli minorenni, elevata a 0.3 in presenza di almeno un figlio di età inferiore a tre anni compiuti, in cui entrambi i genitori o l'unico presente abbiano svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento dei redditi dichiarati;
- 3. La maggiorazione di cui al punto 2. si applica anche in caso di nuclei familiari composti esclusivamente da genitore solo non lavoratore e da figli minorenni; ai soli fini della verifica del requisito di cui al periodo precedente, fa parte del nucleo familiare anche il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto i figli, a meno che non ricorra uni dei casi di cui all'art. 7, comma 1, lettera dalla a) alla e) del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e D.M. 7 novembre 2014.
- 4. 0.5 per ogni componente con disabilità media, garve o non autosufficiente; Ai fini della determinazione del parametro della scala di equivalenza, qualora tra i componenti il nucleo familiare vi sia uno per il quale siano erogate prestazioni in ambiente residenziale a ciclo continuativo ovvero un componente in convivenza anagrafica ai sensi del Decreto del presidente della Repubblica n. 223 del 1989, che non sia considerato nucleo familiare a se stante ai sensi dell'art. 3 comma 6, tale componente incrementa la scala di equivalenza, calcolata in sua assenza, di un valore pari ad 1.